

COLLEGIALITÀ E SINODALITÀ: SINTESI TEOLOGICO-STORICA POST CONCILIO VATICANO II

PR. BEJAN-PISER CIPRIAN¹

Abstract: The theme of the synodality of the Church and, within it, the concept of synod includes a rather vast picture of the period of the Middle Ages and of the Modern Age. Consequently, a more detailed historical-theological treatment would be necessary to link the synodality of the ancient Church to the ecclesiology of communion of the Second Vatican Ecumenical Council.² Today, in the twenty-first century, perhaps too often we hear different opinions, even from some ecclesiastical authorities, about how the Church should be, the role of the single Bishop in the local Church or the competence of the Roman Pontiff over the whole Church, perhaps forgetting that the Church is of Christ and that it is He who determines how it should be and what the role and competence of each one of them is. It is therefore necessary to try to better understand the meaning of some terms such as: Church, communion, „collegiality”, synod, synodality, college and collegiality in the light of the Holy Scriptures, Tradition and the Magisterium, in our case referring to the post-conciliar period. A good understanding would help us to live better the reality given by Christ and that is Him and the faith in the One and Triune God who unites us in a single Body that is the Church.

Keywords: Church, communion, „collegiality”, synod, synodality, college and collegiality.

-
- ¹ He was born on October 27, 1984, in Brasov. In 2010, he obtained his degree in Dogmatic Theology at the *PUU* in Rome and the Doctorate in 2015. He was ordained a priest on June 11, 2010 in Iasi. In 2016 he obtained his degree in Canon Law at the *PUST* in Rome. In 2016 he graduated from the Pontifical Academy of Ecclesiastics. He worked as an Attaché of the Apostolic Nonciature in Madagascar and is currently a priest and professor of dogmatic theology at the *ITRC* in Iasi. Address: Str. Vascăuțeanu, nr. 6, RO–700462, Iași, bejanel1984@gmail.com
- ² Cfr. G. ALBERIGO, *Concilio*, in G. BARBAGLIO – G. BOF – S. DIANICH (a cura di), *Teologia*, Cinisello Balsamo (MI), 2003, 276-292.

1. Il Sinodo: espressione dell'ecclesiologia di comunione

L'interrogativo che ci spinge a una riflessione concernente la nascita del fenomeno sinodale è imperioso poiché il quadro globalizzante teologico e storico ci fa capire che “[...] l'origine del fenomeno della sinodalità fu il bisogno di consultarsi emerso nei Vescovi man mano che i problemi assumevano una portata più ampia di quella locale”.³ Il nostro interesse sarà quello di delineare una sintesi di carattere storico, teologico e giuridico riguardo all'evoluzione del pensiero sulla sinodalità e la sua natura.

Se cercassimo di capire la sinodalità del Concilio Vaticano II come espressione della comunione ecclesiale, in un senso più largo e non ridotto al Vescovo e ai presbiteri, ma aperto anche ai fedeli, sarebbe possibile tentare di “ruminare” meglio il mistero della Chiesa, e pertanto una sinodalità che parte dal locale per giungere all'universale, facendo una *communio Ecclesiarum*.⁴ Infatti, la *communio synodalis* che trova un posto centrale nei documenti del Concilio ribadisce la fondamentale e necessaria comunione che deve esistere con Dio Uno e Trino da parte della Chiesa, Corpo di Cristo.⁵

³ E. CORECCO, *Sinodalità*, in G. BARBAGLIO – S. DIANICH (a cura di), *Nuovo dizionario di Teologia*, Edizioni Paoline, Alba (CN), 1977, 1469.

⁴ Per meglio capire l'idea di comunione come identità della Chiesa si veda: F. HAUKE, *koinós, koinonía*, (“κοινός, κοινωνία”), in G. KITTEL – G. FRIEDRICH, *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, V, Paideia, Brescia, coll. 709-724.

⁵ Cfr. SYNODUS EPISCOPORUM, *RELATIO FINALIS: Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*, Exeunte Coetu secundo, 7 decembris 1985, n. C, 1, in *EV* 9, 1761-1763. Il Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985 evidenziava che “l'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio [...]. Si tratta fondamentalmente della comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questa comunione si ha nella Parola di Dio e nei Sacramenti. Il Battesimo è la porta e il fondamento della comunione nella Chiesa. L'Eucarestia è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. (Cfr. *Lg*, n. 11). La comunione del corpo eucaristico significa e produce, cioè edifica, l'intima comunione di tutti i fedeli nel Corpo di Cristo che è la Chiesa (1Cor 10, 16). Pertanto l'ecclesiologia di comunione non può essere ridotta a pure questioni organizzative o a problemi che riguardano semplicemente i poteri [...] Essa è anche fondamento per l'ordine nella Chiesa e soprattutto per una corretta relazione fra l'unità e la pluriformità nella Chiesa.”

La comunione, come partecipazione e corresponsabilità⁶, costituisce la piattaforma della comunità ecclesiale, in cui la vita comunione è decisamente indivisibile dalla figura del Sommo Pontefice, sicché l'esserne separato, cioè non in comunione, significa privazione della vita. Di conseguenza, la comunione non soltanto è vitale per la comunità ecclesiale, ma intorno al Sommo Pontefice e ai *tria verba* (Sacra Scrittura, Tradizione, Magistero) acquisisce il valore di un vincolo sacro che necessariamente si deve conservare.

Per meglio capire la *communio Ecclesiarum*, come differenza tra la Chiesa universale e la Chiesa locale, dobbiamo fare alcune precisazioni. Da una parte, nella Chiesa locale il presbitero partecipa al ministero del Vescovo come da lui strettamente dipendente e, di conseguenza, non ha da solo né autonomia sacramentale né giurisdizionale.⁷ Ecco perché la *Lumen gentium* ribadisce che la Chiesa universale scopre la sua concretizzazione nelle Chiese locali. Infatti, lo stesso Corecco evidenziava che le stesse diocesi avevano una certa autonomia, che, tuttavia, non significava autonomia dall'Eucaristia del Vescovo.⁸ Dall'altra, il legame sussistente tra il presbitero e il Vescovo non ha il segno d'uguaglianza correlato al legame del Vescovo con il Sommo Pontefice in quanto la nozione di sinodalità, tecnicamente afferrato, rivela il suo attendibile senso unicamente nell'esercitazione del ministero episcopale.⁹

Il Concilio Vaticano II, come anche i seguenti Pontefici, ha sottolineato la compartecipazione dei credenti laici alla vita della Chiesa e in particolar modo agli organismi di governo della Chiesa locale, non come parte del Collegio epi-

⁶ Cfr. can. 204 §1, can. 208.

⁷ Cfr. E. CORECCO, "Sinodalità", 1453: "La struttura sinodale della Chiesa particolare, fondata sulla partecipazione dei presbiteri alla pienezza dell'*ordo episcopalis* e sulla *communio hierarchica* con il Vescovo capo del presbiterio è, di conseguenza, solo analogica rispetto a quella del Collegio episcopale, dove tutti i Vescovi possiedono in proprio il ministero ecclesiale sacramentale e giurisdizionale e non come partecipazione o derivazione dall'ufficio primaziale del Papa."

⁸ Cfr. E. CORECCO, "Sinodalità", 1452: "La diocesi non è data dalla somma delle parrocchie, che in un'ultima analisi sono semplici circoscrizioni amministrative alle quali il diritto canonico ha riconosciuto una certa autonomia, ma dalla *communio* delle diverse eucaristie presbiterali, le quali però non sono autonome rispetto all'eucaristia del Vescovo."

⁹ Cfr. E. CORECCO, "Sinodalità", 1454. La sinodalità "ha la sua radice, oltre che nel sacramento episcopale, anche nella *communio* che investe tutta l'esperienza ecclesiale".

scopale, ma come parte della *hierarchica communio*, cioè come membra del Corpo che è la Chiesa.¹⁰ Infatti, tutti e tre i gradi di servizio, che fanno parte della stessa *communio Ecclesiarum*, lo stesso Corpo di Cristo, partecipano in diversi modi. Da una parte la persona del Vescovo è strettamente legata all'ufficio episcopale e di conseguenza alla dimensione sinodale. Dall'altra il fedele laico non vivendo questo tipo di legame ministeriale ne partecipa vivendo nella *communio Ecclesiarum* con responsabilità della propria vocazione.¹¹

La considerazione teologica sulla *communio Ecclesiarum* messa in risalto dal Concilio Vaticano II non è riuscita, purtroppo, ad afferrare in tutto la visione pratica di questa ecclesiologia di comunione, limitandosi a un livello di "abbozzamento"¹² e quindi, "[...] nell'ecclesiologia del concilio e del post-concilio è stata puramente occasionale e non si è imposta come punto di partenza di una nuova ecclesiologia".¹³ Evitando alcuni concetti assai astratti, come sinodalità, conciliarità o collegialità¹⁴, il Concilio non è riuscito a proporre una dottrina

¹⁰ Cfr. C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2002, 214. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, al numero 31, parla di questa partecipazione dei fedeli laici alla missione della Chiesa nei termini di "*suo modo et pro sua parte*", in CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica: Lumen gentium*, 30 ianuarii 1965, in AAS, 57 (1965), 37, n. 31.

¹¹ Cfr. E. CORECCO, "*Sinodalità*", 1453-1454: "Vescovi e laici partecipano ai *tria munera Christi*, ma in modo qualitativamente diverso. La partecipazione del Vescovo è ministeriale e implica una partecipazione alla forza vincolante formale del sacramento e della parola. [...] Invece è escluso che il laico, nel battesimo, riceva una partecipazione anche al sacramento del Vescovo e al suo ufficio pastorale. [...] La sinodalità, in quanto emergenza tecnico-istituzionale della *communio*, può perciò investire analogicamente anche l'esercizio della corresponsabilità laicale."

¹² Cfr. G. ALBERIGO, *Istituzioni per la comunione tra l'episcopato universale e il Vescovo di Roma*, in G. ALBERIGO (a cura di), *L'Ecclesiologia del Vaticano II: Dinamismi e Prospettive*, EDB, Bologna, 1981, 233-242.

¹³ L. BORDIGNON, *Che cos'è la sinodalità*, in *Credere oggi* 76 (4/1993), 79.

¹⁴ Cfr. E. CORECCO, "*Sinodalità*", 1446: "[...] il Concilio ha evitato di usare sostantivi astratti come «sinodalità», «conciliarità», «collegialità», che avrebbero inevitabilmente postulato dal Concilio una definizione teorica dei contenuti; il Concilio ha evitato anche l'uso degli aggettivi «conciliare» e «sinodale», restringendo con grande parsimonia il proprio lessico all'aggettivo «collegialis», che, per sua insopprimibile valenza tecnico-giuridica, era tra queste voci quella meno adatta ad esprimere con precisione l'idea della sinodalità."

esauriente sul tema della sinodalità¹⁵, lasciando il discorso teologico sulla Chiesa esplicitamente non approfondito contenutisticamente e, perciò, in un certo senso, libertà di speculazione ai teologi e ai canonisti.

Tale scelta terminologica, equivoca e imprecisa da parte del Concilio¹⁶, ha comportato varie ripercussioni, non sempre positive, nell'ambito della teologia postconciliare¹⁷ anche se, presumibilmente, l'obiettivo era quello della ripresa del significato originario dei concetti di sinodalità/collegialità della Chiesa del primo millennio, mettendo in risalto il collegamento tra il primato e la collegialità, tra il papato e l'episcopato¹⁸. Legrand valutava doverosa una dissociazione¹⁹ dei

¹⁵ Cfr. E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, in BORGONOVO G. – CATTANEO A. (a cura di), *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, I, Casale Monferrato (AL), 1997, 84: “[...] se il Vaticano II non è riuscito ad affrontare il problema della sinodalità in modo dottrinale esauriente [...] dipende molto probabilmente dal fatto che non ha saputo sviluppare un discorso teologico esplicito sulla Chiesa, a partire dalla categoria centrale della «*communio*».”

¹⁶ Cfr. G. CHANTRAINE, *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, in AA. VV., *La synodalité, La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées*, in *L'année Canonique*, Hors-série, vol. I (1992), 55.

¹⁷ E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, 84-85: “Infatti, è avvenuta sovente una «*reductio ad unum*» tra la dimensione della responsabilità sinodale, insita nella natura del ministero episcopale e nel suo modo specifico di diventare operativo, e le modalità istituzionali attraverso cui i Vescovi possono realizzare sinodalmente la loro missione nella Chiesa, quasi che la collegialità sia autentica solo nella misura in cui essa si realizza attraverso atti collegiali (e in particolare nella forma del voto deliberativo) posti all'interno di strutture decisionali collegiali, tradizionali (come i Concili), o più recenti (come il Sinodo dei Vescovi e le Conferenze episcopali).”

¹⁸ Cfr. H. LEGRAND, *La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II*, in BATTOCCHIO R. – NOCETI S. (a cura di), *Chiesa e sinodalità, Coscienza, forme, processi. Atti del XIX Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana*, Glossa Edizioni, Milano, 2007, 82. Infatti, “[...] privilegiando indebitamente «l'uno» sugli «alcuni», volendo cioè comprendere l'episcopato a partire dal primato, si aboliva il fondamento stesso che dava senso e necessità alla sinodalità, al piano della Chiesa intera”.

¹⁹ Cfr. Cfr. H. LEGRAND, *La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II*, 83. Il concetto giuridico di collegialità “comportava, in realtà, la dissociazione, mortale per la sinodalità, tra *Collegium episcoporum* e *communio Ecclesiarum* [...] Al Collegio dei Dodici che, in questa stessa ecclesiologia precederebbe la Chiesa [...], succederebbe, per il solo fatto

concetti, se lo scopo era quello di giungere al senso autentico del concetto di sinodalità, distacco che, appunto, la si trova nella *Lumen gentium* 22.²⁰

Se il quesito è quello della ineguaglianza tra i membri stessi del Collegio dei Vescovi²¹, allora non si dovrebbe perdere di vista il fatto che i singoli membri hanno la capacità d'agire formalmente, in quanto membri del Collegio, perfino nel momento in cui operano individualmente²² poiché, “la sinodalità episcopale si realizza anche attraverso un'operatività non strettamente collegiale, compendosi mediante un complesso di atti diversi, non sempre e non necessariamente istituzionalizzati giuridicamente”.²³

Da una parte, la riflessione tiepida e aperta alle speculazioni teologiche sull'eclesiologia conciliare trova la sua ragione nel fatto che la sinodalità, come concetto, se fosse stata interpretata in modo non adeguato avrebbe generato altri quesiti di ordine teologico e, di conseguenza, “il risultato sarebbe stato inevitabilmente quello di far sfociare il problema della sinodalità nell'insanabile antinomia tra principio personale e collettivo, soggiacente ad ogni istituto giuridico collegiale

dell'imposizione delle mani, un collegio di Vescovi che, esso stesso, starebbe al di sopra della Chiesa. Non si può fare a meno di interpretare tutto ciò nel senso che il *Collegium episcoporum* è dissociato dalla *communio Ecclesiarum*”.

²⁰ Lg, 22: “Uno è costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le sue membra.”

²¹ Cfr. H. LEGRAND, *La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II*, 84: “Tutta la tradizione mostra che nel quadro del raggruppamento delle Chiese locali non si è mai instaurata una uguaglianza astratta tra i Vescovi. Essa, al contrario, attesta che vi erano Arcivescovi, primate, patriarchi e che il lustro di una sede ricadeva sul suo titolare.”

²² Cfr. E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, 85-86: “[...] l'episcopato sparso nel mondo non cessa di essere teologicamente e canonicamente il Collegio dei Vescovi e di agire in modo sinodale, anche quando non è riunito in Concilio. I singoli Vescovi, a loro volta, non cessano di agire formalmente in quanto membri del Collegio anche quando operano individualmente.”

²³ P. A. BONNET, *Comunione ecclesiale e sinodalità*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 47 (1-3/1991), 110: “La decisionalità plurisoggettiva si realizza non soltanto attraverso atti collegiali. Manifestati di un coinvolgimento personalmente integrato, sia poi questo disperso o riunito, bensì anche attraverso atti diversi, sempre però idonei ad incarnare l'unità sinodale, pur restando individualmente personale (e non integrata) la partecipazione all'attuazione, tanto che quest'ultima rimanga in se stessa plurima, o sia, invece, anche sostanzialmente unitaria.”

civile”.²⁴ Dall'altra, la *communio Ecclesiarum*, a livello di Chiesa universale, è rimasta senza un'espressione canonica.²⁵

2. Fedeltà alla Parola, Tradizione, Magistero

Nel Nuovo Testamento, il concetto di *sinodalità* (σύνδοχος) potrebbe assumere una valenza più ampia e generica se alla traduzione si attribuisse il senso di “adunanza” o “convegno”, come peraltro viene sottolineato dal lessico del Nuovo Testamento²⁶. Perciò, possiamo intuire come si tratti di un organismo compatto rappresentativo delle varie Chiese locali. In effetti, sottolinea Grundmann, tale significato indicherebbe proprio la relazione di comunione, che porta l'assemblea radunata ad una comune meta.²⁷

Il Vangelo di Matteo evidenzia l'importante ruolo “sinodale” della comunità, che avrebbe dovuto trovare le giuste soluzioni per gli eventuali problemi sorti al suo interno.²⁸ Sulla stessa scia dell'Evangelista San Matteo, San Paolo rimarca, in vari passaggi, l'importante ruolo dell'assemblea della Chiesa primitiva per la giu-

²⁴ E. CORECCO, “*Sinodalità*”, 1447.

²⁵ Cfr. R. BATTOCCHIO, *La sinodalità come forma di Chiesa. Seminario dei Docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale*, in *Rassegna di Teologia* 45 (2004), 916: “Il Vaticano II ha permesso la fioritura di un gran numero di istituzioni attraverso cui la Chiesa potrebbe esprimersi come *communio Ecclesiarum* (conferenze episcopali, sinodo dei Vescovi, concili particolari). Ma anche in questo caso si deve dire che l'unità («uno solo») prevale talmente sulla pluralità («alcuni») che la *communio Ecclesiarum* resta, in quanto tale, senza espressione canonicamente vincolante nella *communio Ecclesiae*.”

²⁶ Cfr. W. GRUNDMANN, *σύν-μέτα*, in G. KITTEL – G. FRIEDRICH, *Grande lessico del Nuovo Testamento*, XII, Paideia, Brescia, 1979, coll. 1485-1560.

²⁷ W. GRUNDMANN, *σύν- μέτα*, coll. 1485: “La preposizione *σύν* comporta una relazione personale. Essa esprime la comunanza di persone che si trovano e si radunano insieme, si accompagnano, operano insieme, partecipando alla stessa azione, condividendo un comune destino, assistendosi e aiutandosi a vicenda.”

²⁸ Cfr. *Mt.* 18, 15-18: “¹⁵Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; ¹⁶se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. ¹⁷Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. ¹⁸In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.” Il testo scritturistico è dalla traduzione della CEI del 2008.

sta soluzione delle diverse problematiche insorte. Basta fare cenno allo scandalo pubblico causato dall'incestuoso²⁹ o dai falsi fratelli infiltrati nelle comunità.³⁰ La "sinodalità" della Chiesa primitiva si potrebbe spiegare nei termini di un'urgente risposta da dare a una problematica reale e concreta apparsa nella comunità, quando i Discepoli, con mandato di Cristo e sotto l'influsso dello Spirito Santo, si trovarono nella situazione di dover delineare dei *lineamenta iuridica* di comportamento corrispondenti a una genuina appartenenza alla Chiesa. Decisioni di questo genere si trovano delineate negli Atti degli Apostoli (1, 14-15; 15, 1-35).

²⁹ Cfr. 1Cor. 5, 3-5: "Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. ⁴Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, ⁵questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore."

³⁰ Cfr. Gal. 2,1-14: "¹Quattordici anni dopo, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Bàrnaba, portando con me anche Tito: ²vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso invano. ³Ora neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere; ⁴e questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi; ⁵ma a loro non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. ⁶Da parte dunque delle persone più autorevoli - quali fossero allora non m'interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno - quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. ⁷Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circumcisi, come a Pietro quello per i circumcisi - ⁸poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circumcisi aveva agito anche in me per le genti - ⁹e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Bàrnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circumcisi. ¹⁰Ci prepararono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. ¹¹Ma quando Cefa venne ad Antiòchia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. ¹²Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma, dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circumcisi. ¹³E anche gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Bàrnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. ¹⁴Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: «Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei?»»

I testi scritturistici, sfortunatamente, non ci parlano in dettaglio sul come si è svolto il “Concilio di Gerusalemme”, anche se si fa la differenziazione tra i partecipanti: apostoli, anziani e la comunità. In effetti, sottolinea Frosini, la Chiesa primitiva era a piena conoscenza del ruolo degli apostoli, depositari autentici e autorevoli della Parola, e della comunità³¹. Si può intravedere, anche se con alcune insicurezze, la messa in atto di una struttura tipicamente gerarchica e organica, che si sente responsabilizzata dal filo conduttore infuso dallo Spirito nella Chiesa primaria³². Ecco perché il modello dell’assemblea della Chiesa primitiva radunata intorno agli apostoli ha segnato il futuro storico-costitutivo del concetto odierno di sinodalità.³³

Se si considerasse la *Historia Ecclesiastica*³⁴, si noterebbero indubbiamente diverse testimonianze riguardanti la sinodalità della Chiesa primitiva; tale cammino è iniziato con la compartecipazione comunitaria “doverosa”, raccontata dagli Atti degli Apostoli e valutata come la prima assemblea formale contraddistinta dallo spirito di comunione. Sempre un fatto riportato da Eusebio di Cesarea, concernente la seconda parte del II sec., è la testimonianza dell’eresia montani-

³¹ Cfr. G. FROSINI, *Una Chiesa di tutti. Sinodalità, partecipazione e corresponsabilità*, EDB, Frascati (RM), 2014, 21: “L’opera degli apostoli e degli anziani appare distinta da quella della comunità: la decisione appartiene a loro; la comunità è chiamata in causa per compiti di minore importanza, si direbbe di carattere pratico; significativo a questo proposito quanto afferma il testo subito dopo l’intervento di Pietro: «Tutta l’assemblea tacque» (v.12). Un riconoscimento esplicito dell’autorità di colui che aveva parlato”.

³² Cfr. G. FROSINI, *Una Chiesa di tutti*, 22: “Anche se gli Apostoli e gli anziani si ritengono titolari di una responsabilità loro propria, non si può dire che essi riflettano e agiscano da soli, all’oscuro di tutti gli altri, i quali invece partecipano anche con il loro silenzio deferente e rispettoso. Dunque siamo in presenza di una comunità che si sente tutta quanta responsabile della grande scelta che segnerà per sempre il cammino della Chiesa, però in misura e maniere diverse, come si conviene a una comunità organica e già incipientemente strutturata.”

³³ Cfr. S. DIANICH, *Sinodalità tra ecclesiologia e diritto*, in G. ANCONA (a cura di), *Dossier Chiesa e sinodalità*, Editrice Velar Gorle (BG), Bologna, 2005, 55: “La famosa assemblea di Gerusalemme narrata in Atti 15, costituisce il primo e fondamentale esempio di una decisione sinodale, che, di fatto, fu di importanza storica decisiva per tutto il cristianesimo futuro.”

³⁴ Cfr. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia Ecclesiastica*, VII, 24, 2-6, in PG, XX, Paris, 1857, coll. 691-695.

sta³⁵, come anche il problema della “Pasqua quattordicesima”³⁶ o il dibattito sul quesito penitenziale³⁷. Un'altra problematica emersa nel III sec. riguarda le ordinazioni episcopali come continuazione della *Tradizione Apostolica*³⁸ e, di conseguenza, l'importanza della comunione tra il Vescovo e il proprio presbiterio.³⁹

La forma incipiente della sinodalità o della collegialità che si rinviene negli Atti degli Apostoli viene ribadita da San Cipriano, Vescovo di Cartagine, il quale non solo mette nuovamente in evidenza le parole d'Ignazio di Antiochia, “*nihil sine episcopo*”⁴⁰, ma ribadisce fermamente anche l'importanza dell'assemblea ecclesiale, nel suo senso largo, che lo circonda e gli fornisce consiglio⁴¹. Come si può già notare, si prende sempre più coscienza di una imperiosa e necessaria collegialità di pensiero e d'animo nell'ambito ecclesiale, che non è relativa, ma fondante e strumentale.

Uno degli esempi più rilevanti della Chiesa dei primi secoli, raccontata anche da Eusebio di Cesarea, è la problematica millenarista⁴², che ha spinto il Vescovo Dionigi e la Chiesa di Arsinoe a formare un'assemblea che doveva dare un'interpretazione autentica ai passi scritturistici “Ap 20, 2-7 e Sal 89, 4”, come anche “2Pt

³⁵ Cfr. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia Ecclesiastica*, V, 14-19; 23-25, in PG, XX, coll. 462-483. L'eresia, provocando danno alle diverse comunità della Chiesa, spinge la gerarchia a dichiararla non autentica con l'insegnamento evangelico e dunque non in piena comunione con la Chiesa stessa.

³⁶ Cfr. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia Ecclesiastica*, VI, 36, 4, in PG, XX, coll. 595-598. Eusebio di Cesarea dipinge il quadro della controversia riguardante la data della celebrazione della Pasqua che è stato un problema dibattuto tra le “chiese di tutta l'Asia e le chiese di tutto il resto dell'ecumene”. Anche nel 193, sotto il pontificato di Vittore di Roma, si è messo il problema negli ambiti di una pratica comune che esprimesse da una parte il fillo apostolico della tradizione come anche un'identità di comunione tra le chiese stesse.

³⁷ Cfr. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia Ecclesiastica*, VI, in PG, XX, coll. 615-618.

³⁸ Cfr. HIPPOLYTUS ROMANUS, *Apostolica Traditio*, II, in PG, X, Paris, 1857, coll. 869-874.

³⁹ Cfr. IGNATIUS ANTIOCHENSIS, *Epistolae genuinae*, Eph. II, 2; V, 3; VI, 1; Rom., 9; *Philadelphii*, III, 2; IV, 1; *Magn.*, IV, 1; VI, 1; *Trall.*, II, 1; II, 2; VII, 2; XII, 2; *Smyrn.* VII, 1, in PG, V, Paris, 1894, coll. 643-728.

⁴⁰ *Idem.*

⁴¹ Cfr. CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, *Epistolae*, Ep. XIV, 3, in PL, IV, Paris, 1844, coll. 268-270: “Dall'inizio del mio pontificato mi sono proposto di non fare nulla di mia iniziativa senza il Vostro consiglio e senza il consenso del nostro popolo.”

⁴² Cfr. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia Ecclesiastica*, VII, 24, 2-6, in PG, XX, coll. 691-695.

3, 8”, allo scopo di portare comprensione del tema, equilibrio nelle comunità, approfondimento della parola di Dio, fedeltà alla Parola di Dio⁴³, etc.

Il Magistero successivo al Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985 ha ribadito che la Chiesa deve assimilare sempre di più la realtà della comunione così come l’ecclesiologia cattolica la propone, e cioè una comunione che porta “all’autoconoscenza della Chiesa”⁴⁴ stessa in quanto si crea per mezzo della fede un profondo legame tra l’uomo e Dio Uno e Trino, e tra gli uomini stessi. Possiamo dedurre che l’autoconoscenza della Chiesa è stata anche il frutto della storia progressiva della Chiesa, storia a cui schematicamente abbiamo fatto cenno, a tre livelli: il fatto particolare che ha suscitato l’assemblea apostolica della Chiesa primitiva, fatto delineato dagli Atti degli Apostoli, dove emerge la figura di Pietro dal dialogo intercomunitario postapostolico con un carattere più ampio ma provinciale per arrivare in cima a una comunione episcopale, rispettando però sempre la struttura primaria, intorno alla figura del Pontefice Romano nell’ambi-

⁴³ Cfr. G. LAITI – C. SIMONELLI, *Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi tra il II e il IV secolo*, in R. BATTOCCHIO – S. NOCETI (a cura di), *Chiesa e sinodalità, Coscienza, forme, processi. Atti del XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Teologica Italiana*, Glossa Edizioni, Milano, 2007, 300. Durante lo svolgimento dell’assemblea “viene messo in atto un modo di procedere preciso: si individuano le questioni, le domande, le difficoltà, i punti su cui progressivamente si raggiunge il consenso. Ci si aiuta a procedere senza pregiudizi, senza schieramenti previ, ma con la disponibilità a mutare parere quando la ragione illuminata dalla parola di Dio conduce a farlo. Vengono curati gli atteggiamenti dell’equilibrio, del desiderio di apprendere e del costruire insieme il cammino della compressione del tema. L’obiettivo di tutti è l’apertura a Dio, verificata dall’accoglienza delle conclusioni che la fedeltà alla Sacra Scrittura e il suo approfondimento consentono di raggiungere. Alla fine viene accolta la maturazione di un fratello, Coracione, che più di altri aveva creduto di dover difendere la posizione millenarista. La gioia per il consenso fraterno raggiunto tra tutti segna il buon risultato dell’assemblea ecclesiale.”

⁴⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae: Communionis Notio*, 28 Maii 1992, in AAS 85 (1993), 839, n.1. Trattando di Chiesa-comunione viene sottolineato che: “Il concetto di comunione, già messo in luce nei testi del Concilio Vaticano II, è molto adeguato per esprimere il nucleo profondo del Mistero della Chiesa e può essere una chiave di lettura per una rinnovata ecclesiologia cattolica. [...] Il concetto di comunione sta «nel cuore dell’autoconoscenza della Chiesa», in quanto Mistero dell’unione personale di ogni uomo con la Trinità divina e con gli altri uomini, iniziata dalla fede, ed orientata alla pienezza escatologica nella Chiesa celeste, per quanto già incoativamente una realtà nella Chiesa sulla terra.”

to universale e intorno al Vescovo diocesano in comunione col Sommo Pontefice nell'ambito locale.

Infatti, i decenni postconciliari ci hanno mostrato che anche oggi, nel XXI sec., “[...] la sinodalità è ancora allo stato incoativo tanto a livello delle singole diocesi, quanto a livello di tutta la Chiesa”⁴⁵, indiscutibilmente con tutto il progresso compiuto. Se si guardasse al livello locale, si potrebbe notare che “il Vescovo appare quasi del tutto svincolato dalla sua Chiesa, sia per quanto riguarda le modalità della nomina, sia per quanto riguarda l’esercizio del ministero”⁴⁶. La ragione di una tale situazione potrebbe trovare la spiegazione nel fatto che “il Vaticano II si svolse in un’epoca in cui la percezione che abbiamo oggi della sinodalità era allora indisponibile”⁴⁷.

Il concetto di *collegium/collegia*, che, nel diritto romano, “indicava essenzialmente [...] un concorso di persone necessario a realizzare una funzione di pubblica utilità”⁴⁸, ha assunto una valenza con una sfumatura leggermente diversa nella Chiesa poiché “quando si tratta dell’identità della comunità cristiana, di ciò che riguarda le radici della fede, nessuno è autorizzato a decidere a proprio

⁴⁵ R. BATTOCCHIO, *La sinodalità come forma di Chiesa. Seminario dei Docenti della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale*, in *Rassegna di Teologia* 45 (2004), 916.

⁴⁶ R. BATTOCCHIO, *La sinodalità come forma di Chiesa*, 916.

⁴⁷ H. LEGRAND, *La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II*, 70. Anche il Prof. G. Ghirlanda evidenziava come il tempo trascorso dopo il Vaticano II poteva essere un tempo favorevole e adeguato per l’approfondimento e la traduzione dei diversi concetti nelle strutture pastorali ma questo non si è realizzato poiché: “Nonostante il tempo trascorso dalla conclusione del Concilio Vaticano II e dalla promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, si ha l’impressione che sia mancato un adeguato impegno di approfondimento dei fondamenti teologici della corresponsabilità e di una loro traduzione nelle strutture pastorali: da una parte alcuni hanno coltivato aspettative eccessive, fraintendendo il senso della corresponsabilità e pretendendo di applicare nella vita della Chiesa le regole delle moderne democrazie politiche; dall’altra ci si è limitati in tanti casi a un aggiornamento di facciata, svuotando dall’interno tali organismi delle loro effettive potenzialità”, in G. GHIRLANDA, *I fondamenti della corresponsabilità ecclesiale*, in M. RIVELLA (a cura di), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, Milano, Ancora, 2000, 21.

⁴⁸ N. LODA, *La collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie forme di collegialità episcopale*, PUL, Roma, 1995, 13.

modo; bisogna farlo ricorrendo all'unanimità della testimonianza apostolica".⁴⁹ Di conseguenza, in questo *collegium*, il ruolo del Romano Pontefice, cioè di Pietro, è duplice: da una parte egli è il punto d'incontro, cioè di comunione, tra tutti i Vescovi, dall'altra rappresenta la garanzia dell'unità della fede autentica.⁵⁰ L'unità espressa dalla collegialità di tutti i Vescovi intorno a Pietro diventa, in questo modo, immagine della Chiesa di Cristo, che è una sola, come anche l'episcopato è uno solo.⁵¹

Si potrebbe concludere che sia la *sinodalità* sia la *collegialità*, inseparabilmente congiunte, trovano il loro senso unicamente in connessione all'unica fede e alla Rocca/Pietro, che è garanzia dell'autenticità della fede donata e ricevuta.

3. Prominenze contenutistici nel piano teologico-giuridico

Nell'ambito canonistico, circa la sinodalità del Collegio episcopale si fa un cenno solamente analogico riguardo a tutti i fedeli e si riferisce a una comunione di carismi⁵² che appartengono a tutta la Chiesa e la compongono. Difatti, la

⁴⁹ J.-M. R. TILLARD, *Chiesa di chiese, L'ecclesiologia di comunione*, Queriniana, Brescia, 1989, 234.

⁵⁰ N. LODA, *La collegialità nella Chiesa*, 40: "Il primato non è rappresentazione e modello del monarca assoluto di uno stato soprannaturale, cioè la Chiesa, con struttura centralistica. Il primato diviene fulcro obbligatorio della comunionalità ecclesiale che realizza l'unità. Il *prôtos* diviene quindi polarità obbligatoria nell'unità della fede e della *communio*. La collegialità esprime, in tal sentire, il comando del Signore, che accanto all'ufficio dei Dodici, ha creato il compito particolare dell'ufficio di «roccia»."

⁵¹ Cfr. CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, *De catholicae ecclesiae unitate*, IV-V, in *Sources Chrétiennes* 500, Paris, 2006, 184: "Anche gli altri apostoli erano senz'altro pari a Pietro, ma il punto di partenza è l'unità, per indicare che la Chiesa di Cristo è una sola. [...] Tale unità dobbiamo mantenere con fermezza e garantire specialmente noi Vescovi che siamo di guida nella Chiesa, per dare la prova che anche l'episcopato stesso è unico e indiviso. [...] L'episcopato è uno solo e ciascuno ne detiene una parte in pienezza (*Episcopatus unus est cuius a singulis in solidum pars tenetur*)."

⁵² Cfr. G. CHANTRAINE, *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, in AA. VV., *La sinodalité, La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées*, in *L'année Canonique*, Hors-série, vol. I (1992), 48. Dice l'autore: "Tous les charismes, ceux, de l'Église hiérarchique et ceux des fidèles (cf. Lg, n. 12) [...], ont une seule fin: la sainteté à laquelle tous les hommes sont appelés dans

comunione tra i battezzati incorporati in Cristo viene manifestata mediante una piena comunione nella fede, sacramenti e nel governo ecclesiastico, tutto ciò costituendo il Popolo di Dio.⁵³

La sinodalità, la collegialità *hierarchica*, trova il suo significato solo nella misura in cui si capisce la dinamicità e la necessaria espressione visibile di questa dinamicità della *communio hierarchica* tra il Romano Pontefice e i Vescovi, una realtà universale che si esprime poi, concretamente nella realtà della Chiesa locale. Infatti, la Chiesa non può teologicamente essere capita se non in questa dimensione collegiale proprio perché in questa comunione ognuno “[...] vive i suoi rapporti intersoggettivi, si costituisce e cresce”.⁵⁴ La *Lumen gentium* evidenzia, in effetti, la collegialità come *communio* a due livelli: i Vescovi tra di loro e i Vescovi con il Vescovo di Roma, una comunione che ha lo scopo di creare unità, carità e pace⁵⁵. La stessa Costituzione dogmatica determina quale sia la condizione *sine*

et par l'Église, ainsi que l'enseigne le chapitre 5 de *Lumen gentium*; ils servent à la réalisation de la mission de l'Église, disons avec plus de précision à la mission qui constitue l'Église. Servant à la mission de sanctification, ils appartiennent à l'Église sainte.”

⁵³ Cfr. M. MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, Cedam, Padova, 2004, 9; come anche cfr. cann. 204-205. Sottolinea M. Miele che la sinodalità è “l'espressione di una fondamentale solidarietà fra tutti i battezzati, solidarietà che prescinde dalle differenze derivanti dall'assunzione e dal compimento di uffici e ministeri”.

⁵⁴ E. CORECCO, *Struttura sinodale o democratica della Chiesa particolare?*, in E. CORECCO, *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, in G. BORGONOVO – A. CATTANEO (a cura di), I, Casale Monferrato (AL), 1997, 11.

⁵⁵ Cfr. Lg, 22: “Come san Pietro e gli altri apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli apostoli, sono uniti tra loro. Già l'antichissima disciplina, in virtù della quale i Vescovi di tutto il mondo vivevano in comunione tra loro e col Vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della carità e della pace e parimenti la convocazione dei Concili per decidere in comune di tutte le questioni più importanti mediante una decisione che l'opinione dell'insieme permetteva di equilibrare significano il carattere e la natura collegiale dell'ordine episcopale, che risulta manifestamente confermata dal fatto dei Concili ecumenici tenuti lungo i secoli. La stessa è pure suggerita dall'antico uso di convocare più Vescovi per partecipare all'elevazione del nuovo eletto al ministero del sommo sacerdozio.”

qua non perché qualcuno diventi membro di questa *communio hierarchica*, cioè la consacrazione sacramentale episcopale.⁵⁶

La *Lumen gentium* mette in risalto il significato di tale collegialità armonizzando il contenuto scritturistico-teologico con l'espressione giuridica derivante della *communio hierarchica*. Più precisamente, viene ribadito che il corpo episcopale non si può concepire senza il capo, il Romano Pontefice. Tale ragione trova il suo riscontro nelle parole di Gesù Cristo che ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa⁵⁷, e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge.⁵⁸ Solamente assieme al capo, al Romano Pontefice, viene espressa l'unità del popolo di Cristo; solamente il capo è colui che ha la potestà di convocare i Concili, presiederli e confermarli e la stessa potestà collegiale può essere esercitata in comunione col Romano Pontefice dai Vescovi sparsi nel mondo.⁵⁹

Tenendo presente questo unico quadro, dove intravediamo la Chiesa universale e la Chiesa locale come unica realtà organica fondata da Cristo, si comprende più adeguatamente il senso e la necessità della *communio Ecclesiarum*.⁶⁰ Il

⁵⁶ Cfr. *Lg*, 22: "Uno è costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le sue membra."

⁵⁷ Cfr. *Mt* 16,18-19.

⁵⁸ Cfr. *Gv* 21,15.

⁵⁹ Cfr. *Lg*, 22: "Questo collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l'unità del gregge di Cristo. In esso i Vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro capo, esercitano la propria potestà per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mentre lo Spirito Santo costantemente consolida la sua struttura organica e la sua concordia. La suprema potestà che questo collegio possiede su tutta la Chiesa, è esercitata in modo solenne nel Concilio ecumenico. Mai può esserci Concilio ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro; ed è prerogativa del romano Pontefice convocare questi Concili, presiederli e confermarli. La stessa potestà collegiale insieme col papa può essere esercitata dai Vescovi sparsi per il mondo, purché il capo del collegio li chiami ad agire collegialmente, o almeno approvi o liberamente accetti l'azione congiunta dei Vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale."

⁶⁰ Cfr. E. CORECCO, *Struttura sinodale o democratica della Chiesa particolare?*, 12: "Cristo, infatti, non ha fondato, da un punto di vista strutturale, né la Chiesa universale né quella particolare, bensì la Chiesa in quanto tale con la sua doppia dimensione e realtà: quella universale e quella particolare. La Chiesa universale non può, di conseguenza, essere intesa come una grande realtà unitaria [...], come una grande diocesi, ma solo come una *communio Ecclesiarum*."

Romano Pontefice rappresenta nella *communio hierarchica* “[...] il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli”⁶¹. In questo dipinto organico di comunione, il compito dei singoli Vescovi è quello di “[...] collaborare tra di loro e col successore di Pietro, al quale in modo speciale fu affidato l’altissimo ufficio di propagare il nome cristiano”⁶². Facendosi, dunque, promotori di comunione tra di loro e in modo analogico tra i fedeli stessi, i Vescovi esprimono, assieme al capo, al Romano Pontefice, l’indivisibilità della cattolicità della Chiesa e del Corpo di Cristo che è la Chiesa.

Si può, perciò, notare che la sinodalità/collegialità è imperiosamente unita alla *communio* poiché “[...] la sinodalità, nella sua essenza, è una delle possibili configurazioni della Chiesa come *communio*; il suo luogo teologico è la *communio Ecclesiarum*, la sua legittimazione canonica si fonda sulla funzione rappresentativa della collegialità episcopale; il suo compito si dirige alla testimonianza delegata della unità delle Chiese particolari in fede e vita”⁶³. Ecco perché alcuni autori hanno identificato la sinodalità con la stessa *communio*⁶⁴ in quanto la *communio* rappresenta una “fattore di dinamismo nella Chiesa”⁶⁵.

⁶¹ Lg, 23.

⁶² Lg, 23: “Con tutte le forze devono fornire alle missioni non solo gli operai della messe, ma anche aiuti spirituali e materiali, sia da sé direttamente, sia suscitando la fervida cooperazione dei fedeli. I Vescovi, infine, in universale comunione di carità, offrano volentieri il loro fraterno aiuto alle altre Chiese, specialmente alle più vicine e più povere, seguendo in questo il venerando esempio dell’antica Chiesa.”

⁶³ W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Giappichelli, Torino, 1993, 56-57.

⁶⁴ Cfr. M. MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità*, 4. La sinodalità “[...] non trova nella *communio* soltanto la sua radice, ma può anche essere concepita come la stessa *communio* nel suo aspetto dinamico”. Anche prof. Ghirlanda evidenziava la stessa dinamicità della comunione ecclesiale: “La sinodalità della Chiesa [...] va intesa come espressione operativa della comunione ecclesiale nella sua organicità”; in G. GHIRLANDA, *Presentazione*, in M. RIVELLA (a cura di), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, 6. Di conseguenza, questa comunione/sinodalità “[...] si realizza in senso proprio solo nell’esercizio del ministero episcopale”; in E. CORECCO, “Sinodalità”, 1455.

⁶⁵ A. MARTINEZ BLANCO, *Significado y función de la sinodalidad en la Iglesia desde la perspectiva del sacramento del bautismo*, in AA. Vv., *La synodalité. La participation au gouvernement dans l’Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées*, in *L’année Canonique*, Hors-série, vol. I (1992), 107.

Uno dei principi indispensabili per comprendere la dimensione teologica della sinodalità/collegialità viene indicato sempre da *Lumen gentium*, n. 23⁶⁶ che definisce la responsabilità del singolo Vescovo, riguardo alla Chiesa universale, come sollecitudine, “*sollicitudo pro inversa Ecclesia*”, giacché da una parte sia il Sacramento sia la Parola appartengono nel medesimo modo a tutti i Vescovi e dall’altra, la Chiesa locale è parte integrante della Chiesa universale. Infatti, “esercitando la *sacra potestas* nella sua Chiesa particolare, secondo la modalità personale del ministero, il Vescovo costituisce anche la Chiesa universale ed assume di conseguenza una responsabilità che già di per sé stessa ha una dimensione sinodale”.⁶⁷

Del resto, la comunione esistente tra i Vescovi con il Romano Pontefice è garanzia e segno visibile dell’autenticità del Sacramento e dell’autorevolezza della Parola poiché “la sinodalità è la modalità giurisdizionale attraverso la quale viene garantita, a livello d’interpretazione autoritativa la Parola, l’unità dei Vescovi all’interno della *communio Ecclesiarum*”.⁶⁸ La comunione sinodale comporta in sé una diversità pluriforme che esprime non divisione e contrasti, ma unità di fondamento teologico nello specifico delle chiese locali.⁶⁹

⁶⁶ Cfr. *Lg*, 23: “I singoli Vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale. Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, per istituzione e precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale”.

⁶⁷ S. PETTINATO, *Sollicitudo pro inversa ecclesia. Profili canonistici*, Giuffrè, Milano, 1983, 14. Per quanto riguarda il ruolo del Sacramento e della Parola, l’autore E. Corecco, sottolinea per ben due volte che mettendole in un rapporto di reciprocità coesenziale, i due elementi, tendono a realizzare e a strutturare la Chiesa: “il Sacramento concretizza l’efficacia della Parola; la Parola tende alla realizzazione del segno sacramentale e lo qualifica come segno salvifico in un rapporto di coesenziale reciprocità”, in E. CORECCO, “Sinodalità”, 1449. Di conseguenza, “Parola e Sacramento sono i due elementi formalmente diversi, ma inadeguatamente distinti, grazie ai quali, con dinamica strutturale diversa e in un rapporto di reciproca dipendenza, viene comunicata e trasmessa la salvezza”, in E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, 96.

⁶⁸ E. CORECCO, “Sinodalità”, 1450.

⁶⁹ Cfr. L. BORDIGNON, *Che cos’è la sinodalità*, 79: “[...] la sinodalità si offre come l’espressione istituzionale della *communio*, tendente non a mortificare la specificità delle chiese e in esse dell’esercizio personale del ministero del Vescovo, ma a conferirgli una dimensione

Il teologo gesuita belga Chantraine mette in risalto le dimensioni pneumatologica e cristologica della sinodalità/collegialità. Chantraine, distinguendosi leggermente da Corecco e in alcuni punti criticandolo, annota che il principio di unità della *communio Ecclesiarum* si trova proprio nello Spirito Santo, facendo certamente riferimento alla *Lumen gentium* n. 22, che riguarda il principio sacramentale della *sacra potestas* e dell'appartenenza al Collegio.⁷⁰

Infatti,

“Sotto questo secondo aspetto, la forma non viene da un sacramento (in quanto non vi è alcun sacramento del papato), ma dalla volontà del Signore nei confronti di Pietro e ai suoi successori; essa è d'origine carismatica. Il carisma di Pietro lo mette in comunicazione con il corpo e con il collegio episcopale e attraverso questo carisma, il Papa esprime il collegio e il collegio comprende il Papa. [...] Di quale natura è il legame tra il principio sacramentale del potere e la comunione gerarchica? [...] Lo stato e i mezzi per quanto riguarda l'esercizio dell'ufficio episcopale, la comunione gerarchica è altresì il dono dello Spirito che dà al collegio episcopale la stessa forma del collegio apostolico”⁷¹

più vasta e più perfetta in funzione dell'unità ecclesiale. In sostanza la sinodalità, ente per un verso tende a valorizzare le singole chiese nella loro specificità, dall'altro rende presente l'unica realtà teologica della *communio*.”

⁷⁰ Cfr. G. CHANTRAINE, *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, 50-52: “Le pouvoir dont jouissent les évêques dans le collège a, en effet, sa source dans l'Esprit Saint qui donne force continûment à la structure organique et à la concorde de l'Église. Cette structure organique et cette concorde est une «*communio Ecclesiarum*» [...] Qu'est cette communion hiérarchique et de quelle nature est ce lien? [...] La *Nota praevia* explique: «*il s'agit d'une réalité organique, qui exige une forme juridique et est animée en même temps par la charité*» (n. 2). Elle est, nous le savons, animée par l'Esprit Saint, qui précisément met le droit au service de la charité, pour que personnes qui ont reçu par le sacrement l'autorité du Christ puissent agir dans la communion à l'intérieur du Collège.”

⁷¹ G. CHANTRAINE, *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, 53-54: “Sous ce second aspect, la forme ne provient pas d'un sacrement (car il n'y a pas de sacrement de la papauté), mais de la volonté du Seigneur à l'égard de Pierre et de ses successeurs; elle est d'origine charismatique. Le charisme de Pierre le met en communication avec tout le corps et avec le collège épiscopal et grâce à ce charisme, le pape exprime tout le collège et le collège comprend le pape. [...] De quelle nature est le lien entre le principe sacramentel du pouvoir et la communion hiérarchique? [...] Condition

Lo stesso teologo distingue tre possibilità d'agire quando si tratta di un membro del Collegio episcopale: atto parallelo, atto collettivo e atto collegiale. La distinzione dovrebbe far luce sul legame di coesistenza tra ciò che viene contemplato dal diritto (la Parola, dunque l'elemento giurisdizionale) e il Sacramento (ossia l'elemento personale).⁷² Di conseguenza, la missione apostolica affidata ai Vescovi è una delle cause per cui da una parte, in questo quadro unitario di comunione ove si manifesta l'esercitazione della *potestas* nella *communio Ecclesiarum*, si ha la dispersione nei diversi luoghi di missione e dall'altra l'imperiosità di una soluzione comune di Parola e Sacramento strettamente collegata al capo visibile che è il Romano Pontefice.⁷³

et moyen par rapport à l'exercice de la charge épiscopale, la communion hiérarchique est aussi le don de l'Esprit qui donne au collège épiscopal la même forme qu'au collège apostolique.”

⁷² Cfr. G. CHANTRAINE, *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, 58-59: “Il me semble que la distinction entre acte collégial, acte parallèle et acte collectif telle qu'elle est définie n'est pas adéquate. L'acte de la concélébration, particulièrement celui de la consécration épiscopale, est collégial: comment, en effet, pourrait-il introduire un nouveau membre dans le collège sans être lui-même collégial? *Operari sequitur esse*. En raison même de l'immanence réciproque du personnel et du collégial, un acte du magistère ordinaire est lui aussi collégial, mais non au sens strict. [...] Dans tout acte collégial, le Je de l'évêque coïncide avec le Je de l'Eglise dans Nous du peuple entier. Pour cette raison, la distinction entre personne physique et personne juridique ou morale est inadéquate en ce qui concerne l'Eglise comme sujet de la foi. [...] Je croirais qu'il est une voie plus simple pour rendre compte de ces deux faits: le pouvoir de juridiction de tout évêque est limité et tout acte strictement collégial est universel. Cette voie part de la *missio canonica*.”

⁷³ Cfr. G. CHANTRAINE, *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, 60-61: La missione del Vescovo nella Chiesa locale da lui presieduta “en tant qu'elle se constitue par un mouvement centrifuge, elle est une Église locale; en tant qu'elle se constitue par un mouvement de retour au centre, qui est le Christ, est une Église particulière. [...] D'autre part, dans leur travail d'évangélisation, qui répond au mouvement centrifuge, les évêques sont affrontés à quantités de problèmes analogues qu'en raison de leur dispersion ils pourraient résoudre de manière différente alors que la mission dans son mouvement centripète demande une solution commune. Ils ont intérêt à les résoudre en commun.”

Nel 1998, col Motu proprio *Apostolos suos*⁷⁴ sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi, Giovanni Paolo II limita la *potestas* e la competenza di ciascun Conferenza episcopale rendendo normativo l'obbligo di *recognitio* da parte della Sede Apostolica per quanto riguarda gli atti deliberativi da essa emanati.⁷⁵ Si è trattato, forse, di un atto di prudenza da parte del Legislatore per tenere la *communio Ecclesiarum* dentro lo spirito conciliare o potrebbe parlare, interpretando la *Nota Explicativa Praevia* della *Lumen gentium*, di uno “sforzo massimo delle «istanze romane» per evacuare il principio della collegialità dalla Chiesa”⁷⁶

Valutando solamente alcuni aspetti della sinodalità/collegialità, da parte di alcuni studiosi teologi o canonisti, si è persa di vista la visione globale e non si è riusciti ad arrivare a un punto comune, come per esempio una definizione esatta e autentica dei concetti sinodalità e collegialità, per una chiave di lettura genuina.⁷⁷ Una delle più semplici, però chiara, definizione sulla sinodalità del post-

⁷⁴ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae: *Apostolos suos*, 21 maii 1998, in AAS 90 (1998), 641-658.

⁷⁵ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae: *Apostolos suos*, 658. Nelle norme complementari sulle Conferenze dei Vescovi si nota agli Art 1 e 4: “Art. 1. – Perché le dichiarazioni dottrinali della Conferenza dei Vescovi in riferimento al n. 22 della presente Lettera costituiscano un magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della Conferenza stessa, è necessario che siano approvate all’unanimità dai membri Vescovi oppure che, approvate nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica. [...] Art. 4. – Le Conferenze Episcopali devono rivedere i loro statuti perché siano coerenti con i chiarimenti e le norme del presente documento oltreché con il Codice di Diritto Canonico, ed inviarli successivamente alla Sede Apostolica per la revisione (*recognitio*), a norma del can. 451 del C.I.C.”

⁷⁶ Cfr. A. MARCHETTO, *Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia*, LEV, Città del Vaticano, 2005, 253-254, 380-391.

⁷⁷ Cfr. G. RUGGIERI, *I sinodi tra storia e teologia*, in R. BATTOCCHIO – S. NOCETI (a cura di), *Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi. Atti del XIX Congresso Nazionale dell’Associazione Teologica Italiana*, Glossa, Milano, 2007, 131-132: “Se ad esempio si osserva la lettura soprattutto recente sulla sinodalità, si resta impressionati da un fatto; il referente storico del discorso è per lo più vivisezionato: da una parte il concilio ecumenico, dall’altra i sinodi provinciali e nazionali, dall’altra ancora il sinodo diocesano, quasi si trattasse di eventi radicalmente differenti. [...] E in più, spesso si ha una selezione ulteriore all’interno dello stesso genere.”

concilio viene offerta da Routhier il quale sottolineava l'obiettivo fondamentale di una certa assemblea sinodale e cioè: "la ricerca del consenso" che è espressione della stessa fede.⁷⁸

In ultima analisi, la sinodalità/collegialità è frutto della *repraesentatio Ecclesiae*⁷⁹, cioè di quella presenza operante che crea armonia intorno alla stessa fede nel Dio Uno e Trino, trovando nella varietà dei carismi la concordia e l'unità sotto lo stesso capo Cristo Gesù.⁸⁰ Di conseguenza, non si può attribuire alla collegialità un solo valore simbolico poiché si perderebbe di vista il suo più ampio significato.⁸¹ La collegialità, allora, porta alla sinodalità ed è perciò intimamente connessa all'unità della fede in Cristo Gesù sulla roccia che è il Romano Pontefice, garanzia e fulcro della fede autentica.

⁷⁸ Cfr. G. ROUTHIER, *La synodalité de l'Église locale*, in *Studia Canonica* 26 (1992), 122-123: "Nous estimons pouvoir relever des caractères communs distinctifs de ce qu'est la synodalité: la venue en assemblée organiquement structurée – hiérarchiquement organisée – afin de formuler ensemble dans l'Esprit Saint, un *consensus* qui exprime la communion dans la confession d'une même foi."

⁷⁹ Cfr. G. RUGGIERI, *I sinodi tra storia e teologia*, 144, 152. La *repraesentatio*, "[...] il significato è quello di una presenza e, in Tertulliano, soprattutto di una presenza operante, di una presenza *virtutis* [...] la presenza efficace, nella storia degli uomini, del ministero della comunione trinitaria, quella per cui il Figlio viene detto *repraesentator Patris*, [...] quella che avviene e viene partecipata nella sacramentale *repraesentatio passionis*, quella che viene sempre nuovamente sperimentata quando due o tre sono riuniti nel suo nome, celebrando così il *nomen christianum*".

⁸⁰ Cfr. G. RUGGIERI, *I sinodi tra storia e teologia*, 155: "[...] il sinodo è la *repraesentatio ecclesiae* che si celebra [...] nella tensione verso la concordia e l'unità, proprio perché il nome cristiano non è altro che quello della concordia che si ottiene nella *coniunctio* di Cristo con l'umanità. Che quindi, grazie alla presenza *capitis influentis*, il sinodo rappresenti la Chiesa (a livello diocesano, provinciale, nazionale, universale) nella varietà dei carismi e dei ministeri, vuol dire soltanto che in esso si celebra il *nomen christianum*, cioè il senso stesso della Chiesa."

⁸¹ Cfr. A. MAFFEIS, *Collegialità episcopale e comunione ecclesiale*, in *Credere Oggi* 34 (2/2014), n. 200, 19: "un'interpretazione della dottrina della collegialità che ne metta in risalto anzitutto il valore «simbolico» rischia di non aiutare la chiarificazione della questione, perché tende a dilatarne in modo illimitato e incontrollabile il campo e l'orizzonte."

Bibliography

- ALBERIGO G., *Istituzioni per la comunione tra l'episcopato universale e il Vescovo di Roma*, in ALBERIGO G. (a cura di), *L'Ecclesiologia del Vaticano II: Dinamismi e Prospettive*, EDB, Bologna, 1981, 233-242.
- _____, *Concilio*, in BARBAGLIO G. – BOF G. – DIANICH S. (a cura di), *Teologia*, Cinisello Balsamo (MI), 2003, 276-292.
- AYMANS W., *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Giappichelli, Torino, 1993.
- BATTOCCHIO R., *La sinodalità come forma di Chiesa. Seminario dei Docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale*, in *Rassegna di Teologia* 45 (2004), 916-919.
- BONNET P. A., *Comunione ecclesiale e sinodalità*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 47 (1-3/1991), 93-137.
- BORDIGNON L., *Che cos'è la sinodalità?*, in *Credere oggi* 76 (4/1993), 75-84.
- CARDIA C., *Il governo della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica: Lumen gentium*, 30 ianuarii 1965, in *AAS* 57 (1965), 5-75.
- CHANTRAINE G., *Synodalité, expression du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel?*, in AA. VV., *La synodalité, La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées*, in *L'année Canonique*, Hors-série, vol. I (1992), 45-67.
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae ad Catholicam Ecclesiam episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio: Communio Notio*, 28 Maii 1992, in *AAS* 85 (1993), 838-850.
- CORECCO E., *Sinodalità*, in BARBAGLIO G. – DIANICH S. (a cura di), *Nuovo dizionario di Teologia*, Edizioni Paoline, Alba (CN), 1977, 1468-1497.
- _____, *Ontologia della sinodalità*, in BORGONOVO G. – CATTANEO A. (a cura di), *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, I, Casale Monferrato (AL), 1997, 82-108.
- _____, *Struttura sinodale o democratica della Chiesa particolare?*, in BORGONOVO G. – CATTANEO A. (a cura di), *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, I, Casale Monferrato (AL), 1997, 9-38.
- CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, *Epistolae*, Ep. XIV, in MIGNE J.-P. (a cura di), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, IV, Paris, 1844, coll. 268-270.

- _____, *De catholicae ecclesiae unitate*, IV-V, in *Sources Chrétiennes* 500, Paris, 2006, 184-200.
- DIANICH S., *Sinodalità tra ecclesiologia e diritto*, in ANCONA G. (a cura di), *Dossier Chiesa e sinodalità*, Editrice Velar Gorle (BG), Bologna, 2005, 43-65.
- EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia Ecclesiastica*, in MIGNE J.-P. (a cura di), *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, XX, Paris, 1857, coll. 45-906.
- FROSINI G., *Una Chiesa di tutti. Sinodalità, partecipazione e corresponsabilità*, EDB, Bologna, 2014.
- GRUNDMANN W., *σύν-μέτα*, in KITTEL G. – FRIEDRICH G., *Grande lessico del Nuovo Testamento*, XII, Paideia, Brescia, 1979, coll. 1485-1560.
- HIPPOLYTUS ROMANUS, *Apostolica Traditio*, II, in MIGNE J.-P. (a cura di), *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, X, Paris, 1857, coll. 869-874.
- IGNATIUS ANTIOCHENSIS, *Epistolae genuinae*, in MIGNE J.-P. (a cura di), *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, V, Paris, 1894, coll. 643-728.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae: Apostolos suos*, 21 maii 1998, in *AAS* 90 (1998), 641-658.
- LAITI G. – SIMONELLI C., *Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi tra il II e il IV secolo*, in BATTOCCHIO R. – NOCETI S. (a cura di), *Chiesa e sinodalità, Coscienza, forme, processi. Atti del XIX Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana*, Glossa Edizioni, Milano, 2007, 293-312.
- LEGRAND H., *La sinodalità al Vaticano II e dopo il Vaticano II*, in BATTOCCHIO R. – NOCETI S. (a cura di), *Chiesa e sinodalità, Coscienza, forme, processi. Atti del XIX Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana*, Glossa Edizioni, Milano, 2007, 67-108.
- LODA N., *La collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie forme di collegialità episcopale*, PUL, Roma, 1995.
- MAFFEIS A., *Collegialità episcopale e comunione ecclesiale*, in *Crede Oggi* 34 (2/2014) n. 200, 18-26.
- MARCHETTO A., *Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005.
- MARTINEZ A. BLANCO, *Significado y función de la sinodalidad en la Iglesia desde la perspectiva del sacramento del bautismo*, in AA. VV., *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VIIe congrès international de Droit canonique, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées*, in *L'année Canonique*, Hors-série, vol. I (1992), 97-108.

- MIELE M., *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, Cedam, Padova, 2004.
- PETTINATO S., *Sollicitudo pro universa Ecclesia. Profili canonistici*, Giuffrè, Milano, 1983.
- ROUTHIER G., *La synodalité de l'Église locale*, in *Studia Canonica* 26 (1992), 111-161.
- RUGGIERI G., *I sinodi tra storia e teologia*, in BATTOCCHIO R. – NOCETI S. (a cura di), *Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi. Atti del XIX Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana*, Glossa, Milano, 2007, 129-161.
- SYNODUS EPISCOPORUM, RELATIO FINALIS: *Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi, Exeunte Coetu secundo, 7 dicembris 1985, n. C, 1*, in *Enchiridion Vaticanum* 9, 1761-1767.